

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

EX ART. 669BIS E ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del sig. **PIZZATA SEBASTIANO** (C.F.: PZZSST72E24D976D) nato a Locri (RC) il 24.05.1972, residente in Bovalino (RC) - 89034 - contrada Bosco VI trav., nr 10 rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata *sub* All. A mediante foglio separato al presente atto, dall'avv. Gianluca Blasi (C.F. BLSGLC78C11L049Z) del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Milano, c.so Venezia n. 24 è elettivamente domiciliata, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax 02 56563646, nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gianluca.blasi@milano.pecavvocati.it

-Ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (C.F.: 97254200153), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia, 1 - C.A.P. 20122 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (97021490152);

-Resistenti-

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA MODIFICA

dei provvedimenti **n. 9801 del 13.08.2024 e n. 9868 del 14.08.2024** emessi dal M.I.M.-U.S.R. Lombardia Ambito Territoriale di Monza, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'esclusione ed il depennamento del ricorrente dalle graduatorie permanenti della provincia di Monza e Brianza del personale A.T.A. e la conseguente impossibilità per lo stesso di partecipare alla procedura di



assunzione a tempo indeterminato e/o determinato sulla base della posizione e punteggio nella graduatoria permanente per il profilo professionale di collaboratore scolastico (**doc. 1 e 2**).

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

del ricorrente al reinserimento nelle graduatorie permanenti della provincia di Monza e Brianza del personale A.T.A. ed alla conseguente assegnazione di un incarico lavorativo a tempo indeterminato e/o determinato sulla base della posizione e punteggio posseduti in virtù dei titoli dichiarati.

IN FATTO

1. Il 19.04.2024 l'attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota n. 55934, invitata gli Uffici Scolastici Italiani ad *"indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009 n. 21"* (**doc. 3**).
2. Il 08.05.2024, nel rispetto delle indicazioni Ministeriali, l'U.S.R. Lombardia pubblicava il "Bando di concorso" n. 23293 con cui veniva indetto per l'a.s. 2023-24 (graduatorie a.s. 2024-25) il concorso per titoli per *"l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle ex aree A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297"* (**doc. 4**).
3. Il 29.5.2024 il sig. Pizzata inoltrava telematicamente sull'apposito portale POLIS del M.I.M., l'istanza di partecipazione e inserimento nelle graduatorie ATA – 24 mesi di cui al D. D. G. 23293/2024 (*sub* doc. 4) della provincia di Monza e Brianza per il profilo di collaboratore scolastico (**doc. 5**).

Attraverso la sopra citata istanza, precompilata dal Ministero, il ricorrente nel rispetto dell'art. 2 del D.D.G. 23293/24 **dichiarava** di avere i requisiti necessari per la partecipazione al concorso, ossia, di aver maturato i 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico al fine di essere inserito nelle graduatorie permanenti destinate al ruolo.

Il ricorrente, con la medesima istanza, **dichiarava** inoltre di rispettare i requisiti generali di ammissione di cui all'art. 7 del D.D.G. 23293/24 nonché di *"aver riportato le seguenti condanne penali: ordinanza n. 77/91 data del provvedimento 04.02.1991 del GIP di Palmi (RC)"* e di *"non aver procedimenti penali pendenti"*.



4. Da notare che il ricorrente, **sin dal 2018** e fino al 31.08.2024 ha sempre prestato servizio presso il MIM in qualità di collaboratore scolastico **senza mai incorrere in alcun procedimento disciplinare ex D.L. 165/2001**, tenendo quindi una condotta rispettosa del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei CCNL comparto scuola di volta in volta vigenti.
5. Il **13.08.2024** l'U.S.R. Lombardia – A.T. Monza e Brianza pubblicava la graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D. Lgs. 297/94 relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico, valida per l'a.s. 2024/25. Il sig. Pizzata, come risulta dal provvedimento *sub* doc. 2, risultava, però, illegittimamente escluso.
6. La motivazione di tale esclusione è rinvenibile nel successivo provvedimento nr 9868 del 14.08.2024, prodotto *sub* doc. 1 e oggi impugnato, ove il MIM affermerebbe che: *“il delitto per il quale è stata inflitta al sig. Pizzata Sebastiano la condanna risultante dal predetto certificato del Casellario attiene ad una delle fattispecie previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è preclusivo per l'accesso al pubblico impiego ai sensi dell'art. 7 co. 3 del Bando di concorso sopra citato”*.
7. È bene precisare sin da subito che il sig. Pizzata, qualora fosse stato correttamente inserito nelle graduatorie permanenti ATA, sulla base di quanto indicato nel Bando *sub* 4, avrebbe ottenuto un punteggio pari a **19.75**, così come risulta dalla tabella di valutazione titoli messa a disposizione dal Sindacato UIL Scuola Rua – **(doc. 5bis)**.
8. Così riassunti i fatti, il ricorrente si trova costretto ad adire l'Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

*

IN DIRITTO

Tanto premesso, il ricorrente ha diritto di essere inserito nuovamente nelle graduatorie permanenti della provincia di Monza e Brianza del personale A.T.A., approvate con atto n. prot. 9801 del 13.8.2024 per il profilo di collaboratore scolastico ed alla conseguente assegnazione, ora per all'ora, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato sulla base della posizione e punteggio posseduti in virtù dei titoli dichiarati nella relativa istanza *sub* doc. 4, con conseguente annullamento e/o modifica degli illegittimi provvedimenti n. 9801 del 13.08.2024 e n. 9868 del 14.08.2024 emessi dal M.I.M.–U.S.R. Lombardia Ambito Territoriale di Monza, oggi impugnati.



*

IN VIA PRELIMINARE**A. La giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro**

Preliminarmente va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di codesto Giudice Ordinario in merito alla decisione sulla presente causa, per le ragioni di seguito esposte. Difatti, come affermato dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33121 del 21.12.2018: *"In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali ... la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediate la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione"*.

In sintesi, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. *petitum sostanziale*, da individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.

Di recente, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione ed hanno ribadito, in via generale, che: *"la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, - e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la*



tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. N. 21198/2017 cit.)”.

Nel caso di specie, pertanto, sussiste la giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro poiché è chiaro che la domanda attiene alla lesione di un diritto soggettivo volto alla tutela del rapporto di lavoro, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

B. La competenza Territoriale del Tribunale adito

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi, la presente vertenza, di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, trova pacificamente applicazione l'art. 413 co. V c.p.c., per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è **il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**”.*

L'odierno ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso il Liceo Scientifico “A. Banfi” di Vimercate (MB) – (**doc. 6**), pertanto il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale ordinario di Monza sez. Lavoro.

*

NEL MERITO

C. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 3 del D.D.G. 23293 del 08.05.2024 e della Legge n. 16 del 18 gennaio 1992.

I provvedimenti nr. 9801 del 13.08.2024 e nr. 9868 del 14.08.2024 oggi impugnati sono privi di ogni fondamento giuridico, considerato che sono stati assunti dall'Amministrazione scolastica resistente sull'errato presupposto che il sig. Pizzata Sebastiano si trovasse in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 19.

Nello specifico della vicenda: il ricorrente, nel lontano **1991**, subiva una condanna ad anni dieci di reclusione, successivamente diminuiti ad anni sette e mesi dieci di reclusione ai sensi dell'art. 54 L. 354/75.



A ben vedere, però, come si evince dal *certificato del casellario giudiziale* del sig. Pizzata (**doc. 7**), il Tribunale di Reggio Calabria con Ordinanza del **18.03.1998** disponeva ***“l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 L. 354/75”*** e, successivamente, con Ordinanza del **21.07.1999** dichiarava ***“estinta la pena ed ogni altro effetto penale per l'esito positivo dell'affidamento in prova”***.

Tale reato, ad oggi, considerati gli artt. 47 della L. 354/75 e 20 c.p. **è da considerarsi ESTINTO**.

Difatti, anche dall'analisi dell'attuale certificato dei *carichi pendenti* rilasciato dalla Procura della Repubblica di Locri è possibile evincere che esso riporti: **“NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”** – (**doc. 8**).

Quanto sopra, perché l'art. 47 della Legge 354/75 dispone che ***“L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale”***.

L'affidamento in prova ai servizi sociali è, difatti, una misura alternativa alla detenzione prevista dal nostro Ordinamento che consente al condannato di scontare la pena in libertà, sotto la supervisione di un assistente sociale. Tale provvedimento, in osservanza **dell'art. 27 della Costituzione Italiana**, è imperniato proprio sul **principio fondamentale della rieducazione del condannato** e incarna la finalità di promuovere un efficace processo di riabilitazione, nonché favorire un pacifico reinserimento del soggetto all'interno della società (*Cfr* Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 1032 del 10.01.2019). L'esito positivo dell'affidamento in prova, come nel caso del ricorrente, **estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale**.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **NON appaiono oggi sussistenti, in capo al ricorrente, situazioni ostative alla partecipazione al predetto concorso di cui al D.D.G. 23293/2024 ai sensi dell'art. 7 del menzionato bando, dell'art. 10 co. 1 lett. a del D. Lgs. n. 235/2012, in cui è trasfuso l'abrogato art. 58 co. 1, lett. a del D. Lgs. n. 267/2000, in cui a sua volta era stato trasfuso il previgente art. 1 co. 1 lett. a della L. n. 16/1992.**

Dello stesso tenore è la **sentenza** del **Tribunale di Velletri** sez. lavoro **n. 713 del 27 aprile 2021**, ove pronunciandosi su un caso esattamente analogo a quello oggi in esame, dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti con cui il M.I.M. aveva depennato quel ricorrente dalle graduatorie permanenti e, in conseguenza, risolto il contratto di lavoro, ordinando dunque all'amministrazione resistente di ricostituire la situazione preesistente agli illegittimi provvedimenti emessi (**doc. 10**).



Anche l'Ill.mo Tribunale adito si è già pronunciato su un caso analogo a quello oggi in esame con **sentenza del 9 maggio 2024, Giudice dott.ssa Z. Crispino, ottenuta da questa difesa**, nella quale ha affermato il seguente principio: *“benché il titolo di reato oggetto della condanna riportata dal ricorrente ... esprima un certo disvalore, esso possa ritenersi in concreto pressoché eliso dal turno temporale intercorso sino alla stipula del contratto senza la commissione di altri reati, dunque ben oltre il quinquennio necessario all'estinzione della pena principale ex art. 167 c.p., sia dalla qualifica di collaboratore scolastico, priva di compiti di docenza e, quindi, relativamente a contatto con l'utenza” (doc. 11).*

Da tutto quanto sopra argomentato, dedotto e contestato discende l'assoluta erroneità ed illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati, con conseguente diritto del sig. Pizzata a vedersi inserito nelle graduatorie permanenti ATA della provincia di Monza e Brianza per l'a.s. 2024/25 e alla conseguente assegnazione, ora per all'ora, di un incarico lavorativo sulla base della posizione e punteggio posseduti in virtù dell'istanza *sub* doc. 5.

*

D. Ancora sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dello stesso D.D.G. 23293 del 08.05.2024 emesso dall'Amministrazione resistente e della Legge n. 16 del 18 gennaio 1992.

Il provvedimento di esclusione adottato in danno del ricorrente – come si evince dalla sua parte motiva – si fonda, quindi, sul citato art. 7 co. 3 del D.D.G. 23293/2024, ove si legge *“visto l'art. 7 co. 3, del bando di concorso recante requisiti generali di ammissione, a mente del quale non possono partecipare alla procedura i candidati che si trovino nella condizione di cui alla lett. d); considerato che il delitto per il quale è stata inflitta al sig. Pizzata Sebastiano la condanna risultante dal predetto certificato dal Casellario attiene ad una delle fattispecie previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è preclusivo per l'accesso al pubblico impiego ai sensi dell'art. 7 co. 3 del Bando di concorso sopra citato”.*

Orbene, il D.D. G. 23293/2024 *sub* doc. 4, contenente la disciplina relativa al concorso per titoli - per l'a.s. 2024-25 - relativo all'accesso ai ruoli del personale ATA, **all'art. 7 co. 3** prevede che:

“Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;*



b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione";

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale".

A ben vedere, il reato per il quale il ricorrente è stato *illo tempore* condannato **non è in alcun modo impeditivo alla instaurazione o alla prosecuzione di un rapporto di lavoro né, tanto meno, può precludere la partecipazione al bando di concorso di cui al D.D.G. 23293/2024, posto che sin dal 1999 "quel" reato è estinto unitamente ad ogni altro effetto penale. giusta Ordinanza del 21.07.1999 del Tribunale di Reggio Calabria.**

Stante quanto sopra, è proprio il caso di evidenziare che l'art. **20 del codice penale QUALIFICA le "pene accessorie" come "effetti penali" della condanna principale.**

In forza del chiaro tenore letterale della disposizione in esame, una volta dichiarata estinta la pena principale unitamente ad ogni altro effetto penale della stessa, **DEVE CONSIDERARSI ESTINTA ANCHE LA PENA ACCESSORIA**, quale appunto "effetto penale" della pena principale estinta.

Più semplicemente: le pene accessorie sono, quindi, considerate appartenere agli effetti penali della condanna, cui conseguono di diritto.

Con i provvedimenti oggi impugnati, l'Amministrazione resistente **erra**, evidentemente, nel ritenere che il D.D.G. 23293/24 escluda *"espressamente"* dalla partecipazione alla procedura tutti



coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati ostativi, **a prescindere dalla intervenuta estinzione del reato.**

Difatti, dal solo tenore letterale dell'art. 7 co. 3 lett. d) del DDG in commento è possibile verificare l'infondatezza e l'erroneità della tesi ministeriale sul punto. La citata norma afferma che: *"Non possono partecipare alla procedura: ... d) coloro che **si trovino** in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16".*

Ebbene il ricorrente, all'atto della produzione dell'istanza *sub* doc. 5, **non si trovava in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 16** perché, per effetto del beneficio di cui all'art. 47 della Legge 354/75, **non appaiono più sussistenti, in capo al medesimo, situazione ostative alla partecipazione al predetto pubblico concorso e ciò in quanto quel vetusto reato è oramai ESTINTO unitamente ad ogni effetto penale della condanna.**

Sul punto, **RISOLUTIVA** è proprio la **Suprema Corte di Cassazione Penale, sez. VI, con sentenza 28 marzo 2023 n. 12985,** la quale ha affermato che *"un risalente orientamento secondo il quale il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della sola pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini della contemporanea espiazione di una pena accessoria ... è stato superato dalla successiva elaborazione giurisprudenziale, per la quale l'esito positivo dell'affidamento in prova determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma dodicesimo, L. 26 luglio 1975 n. 354 collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di ogni altro effetto penale (sez. I, n. 21106 del 15.09.2020, dep. 2021, Mittica, Rv. 281368; Sez. 1, n. 52551 del 29.09.2014, Argenti, Rv. 262196)" – (doc. 12).*

Ciò a voler dire che, estinguendosi la pena principale in virtù dell'esito positivo dell'affidamento in prova, si devono considerare estinti anche gli effetti penali ad essa collegati che, ai sensi dell'art. 20 c.p., sono proprio le c.d. "pene accessorie".

Da tutto quanto sopra argomentato, dedotto e contestato discende l'assoluta erroneità ed illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati, con conseguente diritto del sig. Pizzata a vedersi inserito nelle graduatorie permanenti ATA della provincia di Monza e Brianza per l'a.s. 2024/25 e



alla conseguente assegnazione, ora per all'ora, di un incarico lavorativo sulla base della posizione e punteggio posseduti in virtù dell'istanza *sub doc.* 5

*

Violazione e falsa applicazione degli articoli 47 Legge 354/75, 20 c.p. e 27 della Costituzione.

Per mero scrupolo difensivo, per ogni ulteriore evenienza, appare opportuno sottolineare ancora una volta che il reato commesso nel lontano 1991 è **senza ombra di dubbio ESTINTO ai sensi dell'art. 47 Legge 354/75 letto in combinato disposto con l'art. 20 del codice penale.**

Nello specifico, posto che la sentenza di condanna emessa nei confronti del sig. Pizzata è del 1991 e che, nel 1998 è stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale con Ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, all'esito della quale, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria valutava l'esito positivo della stessa e, quindi, dichiarava l'estinzione della pena ed ogni altro effetto penale, si evidenzia che **il delitto ed ogni suo effetto penale si sono ESTINTI molti anni prima della compilazione dell'istanza di partecipazione al concorso di cui al D.D.G. 23293/2024 *sub doc.* 5, con l'inevitabile conseguenza che il sig. Pizzata non poteva, in alcun modo, essere escluso dal concorso per soli titoli volto all'ingresso nelle graduatorie permanenti ATA della provincia di Monza e Brianza, di certo non per un presunto ed inesistente "reato ostativo".**

Appare, inoltre, il caso di richiamare in questa sede il principio espresso dal **fondamentale articolo 27 della Costituzione Italiana**, il quale al comma 3 così recita: *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e **devono tendere alla rieducazione del condannato**".*

Proprio in applicazione del principio costituzionale sopra richiamato, **né può né deve ritenersi che dei fatti avvenuti in un'epoca così remota possano marchiare a fuoco il singolo per l'intera durata della sua esistenza, posto che, in tal modo, verrebbe meno e/o sarebbe svilito proprio il fine rieducativo della pena ed in conseguente reinserimento sociale sancito dall'art. 27 della Costituzione.**

*

E. Risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per errore ed illegittimità commesso dall'Amministrazione resistente. Riconoscimento delle spettanze economiche e giuridiche.

Il grave errore commesso dalla P.A. attraverso l'emanazione degli impugnati provvedimenti ha determinato, oltre all'esclusione dalla graduatoria permanente ATA della provincia di Monza e



Brianza anche la perdita del contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato come si dimostrerà nel proseguo del presente motivo.

La circostanza non è scevra di conseguenze per il ricorrente, il quale, ha subito quindi un chiaro ed evidente **danno economico patrimoniale** ingiusto e meritevole di ristoro.

Ebbene, come riferito e dimostrato *sub* punto 7 del presente ricorso, il ricorrente qualora fosse stato correttamente inserito nella graduatoria permanente ATA 24 mesi in provincia di Monza e Brianza, avrebbe ottenuto un punteggio pari **19.75** collocandosi in posizione utile per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, in subordine un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31/08/2025, come dimostrato dai provvedimenti di individuazione *sub* **doc. 13 e 14**.

A ben vedere, infatti, dall'analisi del provvedimento di individuazione n. prot. 10233 del 23.08.2024 (*sub* **doc. 13**) è possibile evincere che sono stati attribuiti i seguenti incarichi a tempo indeterminato a soggetti con minor punteggio del ricorrente:

- Incarico a tempo indeterminato presso MBIS00600B, al sig. Di Lauro Luigi con punti 18,70;
- Incarico a tempo indeterminato presso MBIC843006, al sig. Lipari Giuseppe con punti 17,70;
- Incarico a tempo indeterminato presso MBIC84600N, al sig. Strano Francesca Antonella con punti 15,60;
- Incarico a tempo indeterminato presso MBIS06200Q, al sig. Casella Francesco Giuseppe con punti 15,50.

In subordine a quanto sopra, qualora l'Ill.mo Giudice adito non dovesse accogliere la domanda di cui sopra e volta al riconoscimento dell'incarico a tempo indeterminato, al sig. Pizzata sarebbe comunque spettato un contratto a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025. Difatti, dall'analisi del provvedimento di individuazione n. prot. 10700 del 30.08.2024 (*sub* **doc. 14**) è possibile evincere che sono stati assegnati i seguenti incarichi a tempo determinato a soggetti con minor punteggio del ricorrente:

- Incarico a tempo determinato presso MBPS05000V, al sig. Sodano Giuseppe con punti 19,65;
- Incarico a tempo determinato presso MBIC8F700P, al sig. Filardo Giovanni con punti 19,60;



- Incarico a tempo determinato presso MBIC8AL00P, al sig. Stilo Carmelo con punti 19,55;
- Incarico a tempo determinato presso MBIS06200Q, al sig. Galati Antonietta con punti 19,50;
- Oltre i sopra indicati incarichi a tempo determinato, come si evince dall'analisi del doc. 14, vi sono **altri 153 incarichi** assegnati ad aspiranti con un minor punteggio che non si riportano per ragioni di brevità espositiva.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, sussiste senza dubbio alcuno il diritto del Pizzata al risarcimento del danno, sia sotto l'aspetto **economico** (risarcimento del danno patrimoniale per illegittima non attribuzione dell'incarico lavorativo in violazione delle norme citate in narrativa) sia sotto l'aspetto **giuridico** (perdita del punteggio ai fini della progressione nella graduatoria ATA di riferimento).

Di conseguenza, doverosa risulta essere la condanna del M.I.M. alla corresponsione della retribuzione comprensiva dei relativi emolumenti diretti ed indiretti.

Il MIM dovrà, in aggiunta, essere condannato per il mancato conferimento del punteggio che invece sarebbe spettato al ricorrente qualora fosse stato correttamente inserito nella graduatoria permanente ATA della provincia di Monza e Brianza in relazione all'incarico lavorativo che gli sarebbe spettato in virtù del punteggio già posseduto.

E1 - Il danno economico

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione resistente, relativa alla illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria permanente ATA di cui al provv. 9801 del 13.08.2024 (*sub* doc. 2), ha chiaramente cagionato al sig. Pizzata un **danno economico patrimoniale** ingiusto e meritevole di ristoro, tale da poterlo ricondurre al c.d. danno da ***perdita di chance***, la cui origine è dipesa dall'illegittima azione amministrativa.

La Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 682/2001) ha affermato che affinché il lavoratore possa ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance*, egli ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in via presuntiva e basata sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di consentire il beneficio richiesto. La sentenza così dispone testualmente: *"... la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l'interessato ha l'onere di provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il raggiungimento del*



risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”.

Con successive sentenze n. 7943 del 27.3.2008 e n. 1850 del 29.1.2009 le **SS.UU. della Cassazione** hanno ribadito che “... *per chance si intende la concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene. Essa, pertanto, non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Chi agisce per ottenere tale risarcimento ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere immediata e diretta*” (v. anche Cass. n. 1715/2009, n. 5054/2009).

Pertanto, il dipendente che non abbia ottenuto il corretto incarico lavorativo per fatto e colpa esclusivi dell’Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni. Come già stabilito dalla SS.UU. con sent. 7842/94, la responsabilità della P.A. “*è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.*”.

Posto che l’odierno ricorrente, **se** l’Amministrazione avesse correttamente osservato le norme di cui al DDG 23293/24 (*sub* doc. 4), **avrebbe di certo** assegnato al sig. Pizzata, in virtù del punteggio posseduto e sulla base di quanto dimostrato *sub* doc. 13 e 14, un incarico di lavoro a tempo indeterminato oppure, in subordine, un incarico a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025. Per l’effetto, **il sig. Pizzata ha diritto all’attribuzione – ora per all’ora – dell’incarico lavorativo spettante in virtù del punteggio e posizione posseduti.**

Ciò posto, qualora all’esito dell’istruttoria dovesse ritenersi provato il comportamento illegittimo ed antigiuridico del Ministero dell’istruzione e del Merito, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire il danno subito dal Pizzata parametrato alle mancate retribuzioni che avrebbe dovuto invece percepire (comprensiva di TFR e oneri di legge ed interessi), non ottenuto dal ricorrente per esclusivo fatto e colpa dell’Amministrazione resistente, detratto ovviamente l’eventuale *aliunde perceptum o aliunde percipiendum*.



Incombe, quindi, sull'amministrazione resistente l'obbligo di risarcire il danno nei confronti del ricorrente, per la mancata inclusione nelle graduatorie di cui in narrativa e la conseguente mancata stipula del relativo contratto di lavoro in quanto, come ribadito da una recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione *"solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del neminem ledere si qualifica infatti come extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043 c.c. e ss., mentre ha natura contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v. per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass. S.U. 26 giugno 2007, 14712); è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006 n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass. 14 giugno 2012 n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009 n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso); ... pertanto, poiché gli effetti che il Ministero era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del Ministero dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. ..."*.

Quanto poi all'imputabilità dell'evento dannoso a dolo o colpa della P.A., nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di qualificare la responsabilità del MIM convenuto quale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., detta imputabilità emerge *ictu oculi* in quanto l'evento dannoso è ragionevolmente imputabile all'Amministrazione resistente, da momento che risultano violate, dolosamente o quanto meno colposamente, le norme citate in narrativa che imponevano l'inclusione del ricorrente nella graduatoria permanente ATA della provincia di Monza e della Brianza.

La Suprema Corte di Cassazione, anche recentemente, ha riconosciuto il **diritto al risarcimento del danno per il lavoratore che sia stato assunto a condizioni deteriori**, affermando che *"il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di*



*occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (Cass. Civ. sez. lavoro, **ord. n. 16665/2020**).*

Sempre la Corte di Cassazione, **con sentenza n. 11122/16** ha poi chiarito che *“il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova **dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum**, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito”.*

Ancora, Cass. Civ. Ord. n. 16665/2020 ha stabilito che: ***“il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell’assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”.***

E dunque, ciò che costituisce oggetto di pretesa risarcitoria che si avanza in questa sede, è il **lucro cessante** consistente nel mancato guadagno patito dal ricorrente per tutta la durata della supplenza, **commisurato al totale delle retribuzioni perse**, che oggi sono oggetto di domanda di **condanna generica** e che saranno determinate in un eventuale autonomo giudizio, qualora la condotta della controparte lo rendesse indispensabile.

Il danno economico subito e *subendo* dal ricorrente è comunque facilmente evincibile, egli avrebbe dovuto ottenere una retribuzione annuale così come stabilita dalla tabella A1 del CCNL-scuola 2019-21 (**doc. 15**).

A conferma delle argomentazioni sopra espresse, il **Tribunale di Roma** con sentenza n. 8095 del 20.09.2023 ha affermato che *“anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile, di violazione del diritto di prelazione nell’assunzione ha affermato che l’inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l’assunzione di soggetto diverso rispetto all’avente diritto ricorrente, **costituisce fonte di responsabilità risarcitoria** con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio*



economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020)".

Dunque, ciò che costituisce oggetto di pretesa risarcitoria che si avanza in questa sede, è il **lucro cessante** consistente nel mancato guadagno patito dal ricorrente per tutta la durata dell'illegittima condotta tenuta dall'Amministrazione resistente sino all'effettivo reintegro nella graduatoria e alla assegnazione, ora per all'ora, dell'incarico lavorativo, **commisurato al totale delle retribuzioni perse** che oggi sono oggetto di domanda di **condanna generica** e che saranno determinate in un eventuale autonomo giudizio, qualora la condotta della controparte lo rendesse indispensabile.

E2 - Risarcimento del danno in forma specifica, la corretta attribuzione del punteggio.

È necessario rilevare la sussistenza del diritto del ricorrente al ristoro del pregiudizio subito anche sotto l'aspetto giuridico e, segnatamente, derivante dall'attribuzione del punteggio per il servizio che avrebbe dovuto svolgere in qualità di collaboratore scolastico se l'amministrazione resistente avesse correttamente operato, inserendo il Pizzata nella rispettiva graduatoria permanente ATA della provincia di Monza e Brianza.

Al ricorrente, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che al Pizzati spetti l'incarico a tempo determinato sino al 31.08.2025, dovrà essere pertanto riconosciuto il punteggio che sarebbe ad egli spettato a seguito dell'assegnazione di tale incarico, ossia, 6 punti annui (Cfr D.M. 89/2024).

Sempre il **Tribunale romano**, con la sentenza sopra citata, accogliendo argomentazione simili (riguardanti però un docente) ha già stabilito che *"deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa ... domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza (T. Roma 3005/23)".*



*

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA**DOMANDA CAUTELARE ex artt. 669bis, 669sexies e 700 c.p.c.**

Considerato tutto quanto sopra argomentato e dedotto, è urgente ed improcrastinabile l'azione di un provvedimento ex art. 669bis, sexies e 700 c.p.c., sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus boni iuris*:

per ragioni di brevità espositiva si rimanda, quanto alla verosimiglianza del fatto, a tutto quanto eccepito e dedotto nel corpo del presente ricorso a supporto dell'illegittimità ed erroneità dei provvedimenti impugnati.

Quanto al *periculum in mora*:

Il sig. Pizzata svolge (anzi, avrebbe dovuto svolgere se non fosse intervenuta l'illegittima condotta del MIM) l'unico lavoro di collaboratore scolastico "precario" presso le varie istituzioni scolastiche che di anno in anno offrono posti disponibili quale "supplenza".

Attualmente, a causa dell'errore commesso dall'Amministrazione resistente **il ricorrente è purtroppo DISOCCUPATO e non può provvedere ai bisogni della propria famiglia composta da moglie e TRE figli, come risulta dallo stato di famiglia (doc. 16), essendo famiglia MONOREDDITO.**

L'agere amministrativo costituisce, quindi, fonte di un grave pregiudizio economico in capo al ricorrente e di riflesso per tutta la famiglia del sig. Pizzata il quale, di contro, avrebbe dovuto ottenere un incarico lavorativo a tempo indeterminato e/o determinato fino al 31.08.2025 così come dimostrato *sub* punto E e *sub* doc. 13 – 14.

Volgendo lo sguardo ai "bisogni della famiglia" cui il sig. Pizzata -da buon padre di famiglia- deve provvedere, vi sono, oltre alle comuni spese di gestione e mantenimento della famiglia inerenti i bisogni e servizi primari, le spese universitarie dei suoi due figli iscritti, rispettivamente, presso l'Università online PEGASO e l'Università di Messina (**doc. 17**).

Ebbene, per una famiglia monoreddito composta da 5 persone (in quanto la moglie del pizzata risulta anch'essa disoccupata – **doc. 18**) e con ISEE pari ad euro 18.114,75 (**doc. 19**) appare evidente lo stato di necessità e urgenza tale da giustificare un provvedimento di urgenza da parte



del Giudice adito, financo ***inaudita altera parte***, considerato che l'unico produttore di reddito (il sig. Pizzata) risulta oggi senza lavoro per esclusivo fatto e colpa del MIM.

Posta l'irreparabilità del danno – anche e soprattutto economico – che il ricorrente si troverebbe inevitabilmente a patire, anche a discapito dei bisogni primari della propria famiglia, in caso di non tempestiva rettifica/revoca dei provvedimenti oggi impugnati, in misura tale da non poter attendere la fissazione della prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare, la scrivente difesa chiede rispettosamente che l'Ill.mo Giudice adito si compiaccia di provvedere in relazione alla stessa *ex art. 700 c.p.c.*

*

Tutto ciò premesso e considerato parte ricorrente, come rappresentato e difeso

RICORRE

Alla S.V. ill.ma perché Voglia fissare l'udienza di discussione con termine per notifica del ricorso e del decreto alla parte convenuta per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa convocazione delle parti e fissazione del termine di comparizione per la notifica ai resistenti, così provvedere:

- **In via preliminare.** emettere *ex artt. 669 bis e ss ed art. 700 c.p.c.*, assunte – ove occorre – sommarie informazioni, i provvedimenti di urgenza più idonei ad eliminare i pregiudizi subiti e *subendi* e ad assicurare al sig. Pizzata Sebastiano provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito relativi all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA di Monza e Brianza e, all'attribuzione, ora per all'ora, di incarico lavorativo a tempo indeterminato o determinato con scadenza al 31/08/2025, profilo collaboratore scolastico, sulla base del punteggio posseduto in quanto il ricorrente, come dimostrato *sub doc. 13 e 14* qualora fosse stato correttamente inserito nelle suddette graduatorie, avrebbe di certo ottenuto uno dei due incarichi lavorativi sopra indicati oggi assegnati ad aspiranti peggio graduati nella medesima graduatoria.
- **In via cautelare.** previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere la domanda cautelare *ex art. 700 c.p.c.* e, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati ed oggi impugnati, di voler: **i) accertare e dichiarare** il diritto



- del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria provinciale permanente ATA della provincia di Monza e Brianza approvata con provv. 9801 del 13.08.2024 e valevole per l'a.s. 2024/25 col punteggio risultante dai titoli e servizi indicati nell'istanza *sub* 5; **ii) accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente, sulla base delle risultanze evincibili dai bollettini di nomina *sub* doc. 13 e 14, ad essere destinatario – ora per all'ora – di un incarico lavorativo a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico nella provincia di Monza e Brianza o, in subordine, a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025 sulla base del punteggio posseduto in virtù dei titoli e servizi dichiarati nell'istanza *sub* doc. 5; **iii) condannare** l'Amministrazione resistente, previo annullamento/disapplicazione/modifica dei provvedimenti in epigrafe indicati ed oggi impugnati, ad inserire il sig. Pizzata nelle graduatorie provinciali permanenti ATA della provincia di Monza e Brianza approvate con provv. 9801 del 13.08.2024 e valevole per l'a.s. 2024/25 col punteggio risultante dai titoli e servizi indicati nell'istanza *sub* 5 e, di conseguenza, **condannare** l'Amministrazione resistente, sulla base delle risultanze evincibili dai bollettini di nomina *sub* doc. 13 e 14, a conferire al ricorrente – ora per all'ora – un incarico lavorativo a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico nella provincia di Monza e Brianza o, in subordine, a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025 sulla base del punteggio posseduto in virtù dei titoli e servizi dichiarati nell'istanza *sub* doc. 5;
- **Nel merito ed in via principale: a) Ritenere, accertare e dichiarare**, previo componimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA della provincia di Monza e Brianza approvata con provv. 9801 del 13.08.2024 e valevole per l'a.s. 2024/25 col punteggio risultante dai titoli e servizi indicati nell'istanza *sub* 5; **b) ritenere, accertare e dichiarare**, sulla base delle risultanze evincibili dai bollettini di nomina *sub* doc. 13 e 14, il diritto del ricorrente a ricevere – ora per all'ora – un incarico lavorativo a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico nella provincia di Monza e Brianza o, in subordine, a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025 sulla base del punteggio posseduto in virtù dei titoli e servizi dichiarati nell'istanza *sub* doc. 5; **c) ordinare** all'amministrazione resistente, previo annullamento/disapplicazione/modifica dei provvedimenti in epigrafe indicati ed oggi impugnati, di inserire il sig. Pizzata nelle graduatorie provinciali permanenti ATA della provincia di Monza e Brianza approvate con provv. 9801 del



13.08.2024 e valevoli per l'a.s. 2024/25 col punteggio risultante dai titoli e servizi indicati nell'istanza *sub* 5 e, di conseguenza, sulla base delle risultanze evincibili dai bollettini di nomina *sub* doc. 13 e 14, **ordinare** all'amministrazione resistente di conferire al ricorrente – ora per all'ora – un incarico lavorativo a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico nella provincia di Monza e Brianza o, in subordine, a tempo determinato con scadenza al 31.08.2025 sulla base del punteggio posseduto in virtù dei titoli e servizi dichiarati nell'istanza *sub* doc. 5; **d) condannare** l'amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di lavoro e che il ricorrente avrebbe percepito per tutta la durata dell'incarico e fino all'effettivo reintegro, comprensivo dei ratei di 13° mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite o da percepire in virtù di un diverso contratto di lavoro; **e) accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo corrispondente al contratto di lavoro che avrebbe dovuto sottoscrivere e **condannare** l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo corrispondente all'incarico lavorativo che avrebbe dovuto sottoscrivere.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

All. A: procura alle liti.

Documenti: 1) provv. 9868 del 14.8.24; 2) provv. 9801 del 13.08.2024; 3) Nota 55934/24; 4) provv. 23293 del 08.05.24; 5) istanza 24 mesi ATA; 5bis) tabella calcolo punteggio; 6) contratto di lavoro 2023/24; 7) Certificato casellario giudiziale; 8) certificato carichi pendenti; 9) esenzione c.u.; 10) Tribunale Velletri 713/21; 11) Tribunale Monza del 9.5.2024; 12) Cass. Pen. 12985/2023; 13) provv. 10223 del 23.8.24; 14) provv. 10700 del 30.08.2024; 15) CCNL 2019-21; 16) Stato di Famiglia; 17) tasse universitarie; 18) certificato collocamento;

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.



Al fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che il sig. Pizzata, unitamente al proprio nucleo familiare, è titolare di un reddito inferiore ad € 38.514,03 (**doc. 9**) e che pertanto il presente procedimento è esente dal versamento.

Bergamo-Milano, 24 settembre 2023

Avv. Gianluca Blasi

*

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C. o in subordine ex art. 150 c.p.c.

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle gravate graduatorie per il medesimo profilo e nella provincia di Monza e Brianza e che parteciperanno alle procedure di reclutamento dell'USP di Monza e Brianza, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici.

Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento derivante dalla graduatoria permanente ATA della provincia di Monza e Brianza profilo di collaboratore scolastico, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. In Subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere non appropriata la notifica ex art. 151 c.p.c., si chiede di portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i collaboratori scolastici presenti nella graduatoria provinciale permanente ATA della provincia di Monza e Brianza a.s. 2024/25 che partecipano al relativo piano di reclutamento attraverso la notifica ex art. 150 c.p.c.



Milano, 24 settembre 2024

Avv. Gianluca Blasi

